

Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche per
l'immigrazione

Prot. n. 0021009 / P

Data 07/07/2020

Class 1-6-1

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it fax + 39 0432 555 465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Alle Unioni territoriali intercomunali
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

TRASMESSA VIA PEC

Ai Comandi e agli uffici di polizia locale
LORO SEDI

Oggetto: Nota esplicativa della DGR 1006/2020, avente ad oggetto "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020. Approvazione definitiva".

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1006 adottata nella seduta del 3 luglio 2020, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Il Programma per l'anno 2020 tiene conto dell'attuale stato di emergenza sanitaria, che ha determinato l'adozione di una serie di misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione da parte del Governo e del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, mettendo a disposizione risorse finalizzate al controllo del territorio e nel contempo alla salvaguardia della salute degli operatori nell'esercizio dei loro compiti.

Il Programma si compone di tre Sezioni:

- **Sezione I:** esamina le situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale e il mutamento del quadro complessivo della delittuosità nei primi mesi del 2020, dovuto alle misure eccezionali adottate;
- **Sezione II:** disciplina le modalità di assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi in materia di sicurezza dei **Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009;
- **Sezione III:** disciplina le modalità di assegnazione dei finanziamenti **ai Comuni singoli o associati che svolgono le funzioni di polizia locale ma non sono dotati di un Corpo**, per l'acquisto di idonee misure di protezione del personale di polizia locale, in conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica.

Di seguito sono illustrati gli aspetti più rilevanti delle Sezione II e III.

Sezione II

Interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale

1. Enti locali beneficiari degli interventi

Sono beneficiari degli interventi gli enti locali che, **al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale** conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 9/2009 (paragrafo 2 della Sezione II).

Per **Corpo di polizia locale** si intende quello formato, al momento della presentazione della domanda, da almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana (paragrafo 2.1 della II Sezione).

Ai fini dell'istituzione del Corpo di polizia locale, per **operatore di polizia locale** si intende il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto (cfr. paragrafo 4. della presente nota).

Qualora l'ente richiedente sia una Comunità, un'Unione o un Comune capofila di una forma collaborativa, si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia associato.

Sono **enti locali beneficiari** degli interventi (paragrafo 2.2 della Sezione II):

- a) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- b) Comuni che siano capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
La forma collaborativa deve essere costituita con convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale;
- c) Comunità di cui alla l.r. 21/2019, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale;
- d) Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte delle forme collaborative per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale indicate alle lettere b), c) e d).

2. Tipologia degli interventi finanziabili

Il paragrafo 3. della Sezione II del Programma determina gli interventi finanziabili di parte capitale e di parte corrente.

3. Criteri di riparto delle risorse

I criteri di riparto delle risorse sono illustrati al paragrafo 4. della Sezione II.

4. Modalità di presentazione della domanda

La **domanda per la richiesta di finanziamento** (paragrafo 5.1 della Sezione II) è inviata al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, esclusivamente via pec all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it **entro il 23 luglio 2020** (venti giorni dall'approvazione definitiva del Programma).

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, quindi, dal Sindaco del Comune singolo o del Comune capofila di forme associative o dal Presidente della Comunità o dell'Unione (o da un loro delegato).

Il **modulo di domanda di finanziamento** è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2020/

Il **numero degli operatori di polizia locale**, con esclusione del personale amministrativo che coadiuva l'attività degli operatori di polizia locale, va conteggiato con riferimento ai singoli soggetti, indipendentemente dall'orario di lavoro svolto. La dichiarazione è resa ai fini dell'ammissibilità della domanda per determinare o meno l'istituzione del Corpo di polizia locale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 9/2009 e per la quantificazione del riparto del finanziamento.

Qualora non sia già stato comunicato allo scrivente Servizio, **per le forme collaborative di nuova istituzione o in caso di modifica alle convenzioni già esistenti**, è richiesta, in allegato alla domanda, copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

5. Procedimenti di riparto e concessione/liquidazione dei finanziamenti

Le risorse disponibili per l'attuazione del Programma sono ripartite tra gli Enti beneficiari **entro il 24 agosto 2020** (trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande) con decreto del Direttore dello scrivente Servizio (paragrafo **5.3** della Sezione II).

Il **decreto di riparto è comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione** e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2020/

Entro venti giorni dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione ai beneficiari del decreto di riparto, **il finanziamento è concesso e contestualmente liquidato** con decreto del Direttore dello scrivente Servizio (paragrafo **5.4** della Sezione II).

L'avvenuta adozione dei decreti di concessione e di liquidazione può essere verificata nella pagina web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Finanza_locale/TRASFERIMENTI/trasferimenti.html

6. Comunicazione della descrizione degli interventi

Entro il 20 dicembre 2020 gli enti beneficiari comunicano allo scrivente la suddivisione dei finanziamenti assegnati, con riferimento ai singoli interventi previsti nelle tipologie di parte capitale e di parte corrente e una breve descrizione degli stessi (paragrafo **5.5** della Sezione II).

Il relativo **modulo** è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2020/

La mancata comunicazione della descrizione degli interventi comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato.

7. Variazione degli interventi

L'esecuzione degli interventi deve essere conforme a quanto indicato nella comunicazione descrittiva degli stessi (Paragrafo **6** della Sezione II).

Si segnala che, all'interno delle tipologie degli interventi in conto capitale e di parte corrente, **è ammissibile la compensazione tra interventi diversi, limitatamente agli interventi già oggetto della comunicazione.**

8. Monitoraggio

Durante il periodo di realizzazione degli interventi la Regione può effettuare un monitoraggio al fine di valutarne lo stato di avanzamento, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 7/2000 (paragrafo 7 della II Sezione).

9. Periodo di ammissibilità della spesa e rendicontazione delle spese sostenute

Si considerano **ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda al 31 dicembre 2022**. (Paragrafo 8 della Sezione II)

La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata ai sensi dell'art. 42 della l.r. 7/2000, **entro il 31 marzo 2023**, secondo il modulo che sarà pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza (Paragrafo 9 della Sezione II).

Entro tale data, pertanto, gli Enti beneficiari presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento attestante che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste dal Programma (art. 42, comma 1, l.r. 7/2000). Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati (art. 42, comma 2).

La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

I casi di revoca totale o parziale dei contributi concessi sono illustrati al paragrafo 10 della II Sezione.

Sezione III
Interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati non dotati di un Corpo di polizia locale

1. Oggetto del finanziamento è l'acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti idonei alla sanificazione di locali, strumentazione e dispositivi di protezione riutilizzabili, connessi al rischio epidemiologico.

2. Sono enti locali beneficiari degli interventi (paragrafo 2 della Sezione III):

- a) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- b) Comuni che siano capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte.
La forma collaborativa deve essere costituita con convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale;
- c) Comunità di cui alla l.r. 21/2019, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale;
- d) Unioni territoriali intercomunali, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte delle forme collaborative per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale indicate alle lettere b), c) e d).

3. La domanda per la richiesta di finanziamento (paragrafo 5.1 della Sezione III) è inviata al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, esclusivamente via pec all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it **entro il 3 agosto 2020** (trenta giorni dall'approvazione definitiva del Programma).

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, quindi, dal Sindaco del Comune singolo o del Comune capofila di forme associative o dal Presidente della Comunità o dell'Unione (o da un loro delegato).

Il **modulo di domanda di finanziamento** è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2020/

4. Il finanziamento è ripartito sulla base del numero di operatori effettivi, dichiarati in sede di presentazione della domanda.

Per la determinazione del numero degli operatori si fa riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall'ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche se esclusiva, a favore della stessa). Qualora l'ente richiedente sia una forma associativa, una Comunità o un'Unione, si considerano gli operatori complessivi.

5. Il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore dello scrivente Servizio, **entro il 2 settembre 2020** (trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda). È pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" ed è comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione del decreto di riparto, il Direttore dello scrivente Servizio adotta il decreto di concessione del finanziamento e contestuale liquidazione.

L'avvenuta adozione del decreto di concessione e di liquidazione può essere verificata nella pagina web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Finanza_locale/TRASFERIMENTI/trasferimenti.html

6. Il termine per l'effettuazione delle spese e la rendicontazione delle stesse, effettuata nelle forme previste dall'art. 42 della l.r. 7/2000, è fissato al **31 dicembre 2021**.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail a: polizialocalesicurezza@regione.fvg.it o contattando i seguenti funzionari:

dott.ssa Donatella Lorenzini – 0432 555 533 – donatella.lorenzini@regione.fvg.it;

sig.ra Antonella Sinicco – 0432 555 814 – antonella.sinicco@regione.fvg.it;

dott.ssa Simona Barachini – 0432 555 183 – simona.barachini@regione.fvg.it;

sig.ra Roberta Romanello – 0432 555 390 – roberta.romanello@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il direttore
Stefano Rossi
(firmato digitalmente)